



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ragusa*

Ragusa /Area IV Immigr.
P.E.C.

li 27 marzo 2019

SIG. DIRETTORE PROVINCIALE
POSTE ITALIANE

SIGG.RI DIRETTORI ISTITUTI BANCARI

- BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
- BANCA NUOVA
- BANCA SELLA
- BANCA POPOLARE DI LODI
- BANCO POPOLARE – SOC. COOPERATIVA
- BNL – GRUPPO BNP PARIBAS
- CARIGE ITALIA
- CREDITO EMILIANO - CREDEM
- CREDITO SICILIANO
- FINDOMESTIC BANCA
- INTESA SANPAOLO
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- UNICREDIT RAGUSA

e, p.c.

SIGG.RI RESPONSABILI
CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI (CAS)

SIGG.RI COMPONENTI
CONSIGLIO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIONE

OGGETTO: Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n.32 recante *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’ANBSC”*. Profili applicativi. **Iscrizione anagrafica e accesso ai servizi territoriali dei richiedenti protezione internazionale.**

Come è noto il D.L. n.113/2018 ha previsto che il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale non costituisca titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del DPR 30 maggio 1989 n.223 e dell’art. 6 comma 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286.

Prefettura Ragusa - Area IV - Immigrazione - Prot. Uscita N.00133368 del 29/03/2019



*Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
di Ragusa*

Legge garantisce espressamente ai richiedenti asilo “l'accesso a tutti i servizi previsti dallo stesso Decreto Legislativo ed anche a quelli comunque erogati sul territorio sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale”.

Per quanto riguarda i servizi erogati da soggetti privati (banche, poste, assicurazioni, etc.) va precisato che nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza (ovvero la carta di identità), ma solo un documento di riconoscimento, che, nel caso dei richiedenti protezione internazionale, è il permesso di soggiorno per richiesta asilo. L'art.4 comma 1 del D. lgs. 142/2015 infatti stabilisce che **“Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n.145”**.

Peraltro, l'articolo 126-novies decies del Dlgs 385/1993 Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia stabilisce espressamente che, per l'apertura di un conto corrente (conto di base): *“Tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione Europea, senza discriminazione e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.*

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione Europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali”.

Si confida nella consueta collaborazione per la puntuale osservanza della normativa richiamata anche al fine di evitare immotivate difficoltà di accesso ai servizi sul territorio.

IL PREFETTO
(Cocuzza)